Nella causa

tra

la «SOCIÉTÉ D'ÉLECTRO-CHIMIE, D'ÉLECTRO-MÉTALLURGIE ET DES ACIÉRIES ÉLECTRIQUES D'UGINE»,

società anonima di diritto francese con sede sociale a Parigi e domicilio eletto a Lussemburgo presso la Delegazione della «Chambre syndicale de la sidérurgie française», ivi, boulevard Joseph II, N° 49,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Vicepresidente e Direttore generale signor René Perrin, assistito dal prof. Jean Rault, patrocinante presso la Corte d'Appello di Parigi,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei propri uffici a Lussemburgo, place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico signor Gérard Olivier, in qualità di agente, assistito dal prof. André de Laubadère, docente alla Facoltà Giuridica dell'Università di Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento degli articoli 3 N° 1 *b*, 6 N° 3, 8 e 9 della decisione N° 2-57 del 26 gennaio 1957 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale N° 4, del 28 gennaio 1957* e consequenzialmente degli articoli 4 N° 3, 5, 6 N¹ 1 e 2 e dell'articolo 7 della decisione stessa,

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*

A. van Kleffens e L. Delvaux, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff e Ch. L. Hammes, *Giudici,*

Avvocato Generale: M. Lagrange,

Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Gli antefatti

La decisione N° 2-57 che fra altro proroga la validità delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56, provvede mediante lo stesso meccanismo finanziario alla perequazione del rottame importato con quello interno nonchè a conseguire un risparmio di rottame. Oltre al contributo commisurato con l'aliquota di base, essa impone un contributo complementare a carico dei quantitativi di rottame che verranno consumati negli impianti esistenti, in supero ai quantitativi impiegativi durante un periodo di riferimento trascorso. Per tener conto della particolare situazione delle varie imprese, viene data facoltà a ciascuna di esse di scegliere il periodo di riferimento (6 mesi compresi in un periodo di 7 mesi consecutivi decorsi tra il 1. 1. 1953 ed il 31. 1. 1957).

L'art. 8 della decisione prevede un aumento lievemente progressivo del contributo complementare, mentre l'art. 9 accorda alle imprese la riduzione di tale contributo e sinanco la totale esenzione, qualora riducano la messa al mille nei loro impianti o procedimenti di produzione.

La *ricorrente* assume che un sistema di razionamento tutelato da penalità deve prevedere per coloro che vi sono sottoposti, la possibilità di sfuggire a tali penalità mediante la loro azione personale. Orbene, il sistema di cui trattasi è discriminatorio ed ingiusto in quanto pone taluni di coloro che vi sono soggetti nell'alternativa di subire le penalità o di modificare profondamente i loro piani industriali. È anormale ed iniquo che una soprattassa colpisca talune industrie esentandone altre, in ragione d'una situazione di fatto anteriore all'adozione della nuova disciplina, situazione di fatto che non si può modificare a causa della situazione geografica e tecnica delle imprese industriali di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli opifici di Ugine va rilevato che vi si produce acciaio legato unicamente col forno elettrico che impiega

rottame con aggiunta di leghe ferrose. Gli impianti sono stati ammodernati dieci anni fa e l'impresa conta di aumentare in avvenire la produzione del 30 %; su tale previsione essa ha basato i calcoli pel rendimento degli investimenti fatti. La posizione geografica degli opifici esclude l'impiego di ghisa liquida e motivi di ordine tecnico vietano d'impiegare nei forni ghisa solida.

Gli opifici di Moustiers producono lingotti di acciaio inossidabile a basso tenore di carbonio utilizzando ferro-cromo liquido prodotto in loco. Per ragioni tecniche e geografiche non vi si può impiegare la ghisa.

I nuovi opifici a l'Ardoise il cui impianto fu deciso nel 1955, sono stati costruiti in quella località data la disponibilità di energia ivi esistente e tenuto conto delle vie d'accesso e della possibilità di rifornirsi in loco della calce necessaria alla produzione del ferro-cromo. Tali opifici potranno impiegare soltanto rottame ed entreranno in funzione non prima del mese di marzo 1958. Ad essi pertanto non verrà assegnato alcun consumo di riferimento di rottame d'acquisto: tutto il rottame che impiegheranno sarà dunque gravato del contributo complementare senza poter fruire di alcuna riduzione.

La *convenuta* risponde che una decisione generale può certamente incidere su taluni interessi particolari: fra essi l'Alta Autorità ha esercitato con vedute molto ampie l'arbitrato che l'interesse generale della Comunità imponeva. Se si fosse dovuto tener conto di tutti gl'interessi particolari, sarebbe stato impossibile dare qualsiasi soluzione al problema. D'altronde, se talune acciaierie che producono acciai speciali non possono risparmiare rottame, esse tuttavia si avvantaggiano del maggior prezzo che si ricava dai loro prodotti rispetto agli acciai ordinari per cui l'onere posto a loro carico risulta proporzionalmente più lieve.

2. Le conclusioni delle parti

Nelle sue conclusioni la *ricorrente* ha chiesto alla Corte:

«di annullare l'art. 3 N° 1 *b*, l'art. 6 N° 3, gli articoli 8 e 9 della decisione N° 2-57 e consequenzialmente l'art. 4 N° 3, l'art. 5 e l'art. 6 N° 1 e N° 2 di detta decisione. Di darle atto che essa offre di fornire

la prova, documentale e testimoniale dei fatti dedotti a fondamento del ricorso. Subordinatamente che la Corte voglia a tal fine disporre tutti gli incombenti istruttori del caso. Con la condanna dell'Alta Autorità alle spese di causa».

La *convenuta* ha chiesto alla Corte:

«di respingere il ricorso introdotto contro la decisione N° 2-57 in quanto questa non è inficiata da sviamento di potere nei confronti della ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, ed in ispecie per quanto riguarda gli onorari e le spese di giudizio».

3. I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti

A – SULLA RICEVIBILITÀ

1. Se può essere stato commesso uno sviamento di potere nei confronti dell'impresa ricorrente

La *convenuta* espone che secondo la giurisprudenza della Corte, perchè un'impresa possa denunciare uno sviamento di potere, questo deve ricorrere nei suoi confronti o per lo meno lederla. Nella specie lo sviamento di potere non potrebbe esser stato commesso nei confronti della ricorrente in quanto la decisione N° 2-57 è una decisione generale, adottata nell'interesse comune di tutte le imprese della Comunità e la ricorrente nemmeno assume che l'Alta Autorità nell'emanarla, anzichè perseguire uno scopo d'interesse generale, abbia mirato ad un fine particolare a suo pregiudizio. Posto che la ricorrente si duole degli ineguali effetti che ai vari destinari derivano dall'applicazione delle norme generali della decisione N° 2-57 a seconda delle loro possibilità di realizzare economie di rottame, sotto questo profilo essa potrebbe esser lesa dalle disposizioni di cui denuncia l'illegittimità.

La *ricorrente* ribatte che essa, quale produttrice di acciai speciali esclusivamente mediante forni elettrici a carica solida, si trova nell'assoluta impossibilità di risparmiare rottame per mezzo di una riduzione della messa al mille, per cui il contributo complementare costituirà necessariamente per lei una penalità inderogabile. Essa non avrà neppure modo di fruire delle riduzioni. Per i suoi opifici dell'Ardoise che entreranno in servizio dopo il 31 gennaio 1958 essa non potrà nemmeno valersi di un consumo di riferi-

mento e dovrà quindi corrispondere il contributo complementare nell'aliquota massima. Da ciò emerge che la ricorrente è effettivamente lesa dallo sviamento di potere denunciato.

2. *Se nei vizi denunciati si concreti uno sviamento di potere*

La *convenuta* rileva che quattro censure sono formulate in relazione all'art. 53 del Trattato con riguardo rispettivamente agli articoli 3, 54, 59 e 65 del Trattato. La censura che ha tratto all'art. 65 si fonda su un'interpretazione manifestamente erronea dell'art. 53.

I vizi denunciati con le altre tre censure, ove si applichi loro la distinzione classica tra la nozione di movente e quella di oggetto, possono così distinguersi:

a) due vizi di sviamento di potere, l'uno con riguardo all'art. 59, l'altro con riguardo all'art. 54;

b) due vizi di violazione del Trattato, uno in relazione all'art. 54 (ampiezza dei poteri conferiti all'Alta Autorità dall'art. 53 in relazione all'art. 54), l'altro in relazione ai commi *b, c, d, e* e *g* dell'art. 3.

La *ricorrente* oppone che se l'art. 53 comma *b* del Trattato conferisce all'Alta Autorità il potere di istituire qualsiasi meccanismo finanziario, tale potere è inteso soltanto a consentirle di adempiere ai compiti enunciati nell'art. 3. È perciò che l'art. 53 *b* prescrive che tali meccanismi finanziari devono essere compatibili con le disposizioni del Trattato ed in particolare con l'art. 65. Una volta assodato che l'Alta Autorità, col pretesto di conseguire uno scopo che in apparenza rientra nei compiti enunciati dall'art. 3, in realtà persegue a pregiudizio della ricorrente dei fini che formalmente contrastano con tali compiti, è con ciò stesso provato che l'Alta Autorità è incorsa non già in una violazione del Trattato, ma in uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente.

All'appunto mossole di confondere lo scopo con il risultato, la ricorrente risponde che la ricevibilità del ricorso è condizionata dalla sussistenza di un legittimo interesse e che a tal fine in qualsiasi ricorso d'annullamento che denunci uno sviamento di potere è

necessario far valere il pregiudizio subito, per cui essa ha ben diritto di richiamarsi agli effetti che conseguono al provvedimento impugnato in quanto questi rivelano il reale obbiettivo cui l'autore dell'atto impugnato mirava. Nella specie la ricorrente ha posto in rilievo i dannosi effetti della decisione impugnata e l'ha fatto anzitutto per dimostrare che l'Alta Autorità era certamente consapevole del danno che avrebbe arrecato ed in secondo luogo per dimostrare che essa non ha agito nell'interesse comune, ma che ha comunque perseguito, intenzionalmente o quanto meno per imprevidenza o grave mancanza di circospezione, uno scopo diverso da quello per il quale il Trattato le ha attribuito il potere di istituire dei meccanismi finanziari.

B – NEL MERITO

Prima censura. — Con le disposizioni impugnate, il meccanismo finanziario persegue fini che contrastano con gli obbiettivi generali assegnati all'Alta Autorità

La *ricorrente* assume che il potere d'istituire qualsiasi meccanismo finanziario che l'art. 53 *b* attribuisce all'Alta Autorità è circoscritto dalla stessa disposizione entro precisi limiti in quanto esso le è attribuito soltanto per adempiere ai compiti enunciati nell'art. 3 e che i meccanismi finanziari debbono per di più essere compatibili con le disposizioni del Trattato ed in particolare con l'art. 65. Tali limiti sono di due ordini. In primo luogo il meccanismo finanziario deve essere istituito dall'Alta Autorità nell'interesse comune dei consumatori di rottame. In secondo luogo, esso deve perseguire un obbiettivo compatibile coi fini specifici che l'art. 3 assegna all'attività dell'Alta Autorità.

Orbene, nella specie entrambi i limiti sono stati oltrepassati. È vero che l'Alta Autorità afferma di avere istituito il meccanismo finanziario nell'interesse comune dei consumatori ma ciò a nulla rileva perchè una semplice affermazione contenuta nella motivazione non costituisce nè una dimostrazione nè una prova. Un provvedimento che impone penalità a tutti i produttori di acciai speciali ed a tutti i nuovi impianti non può considerarsi realmente emanato nell'interesse comune soprattutto allorchè tali penalità gravano prodotti la cui richiesta è in costante aumento.

Inoltre, gli scopi cui mirano i provvedimenti impugnati contrastano con quasi tutti i fini che l'art. 3 assegna all'attività dell'Alta Autorità.

a) L'esigenza dell'uguale accesso per tutti alle fonti di produzione (art. 3 *b*) non rientra certo nei moventi dell'Alta Autorità allorchè essa:

— riduce a zero il consumo di riferimento per gli apparecchi o procedimenti di fabbricazione posti in opera dopo il 31 gennaio 1958 (art. 6 N° 3 della decisione),

— grava di un contributo complementare gli aumentati consumi (art. 3 N° 1 *b* ed art. 8 della decisione),

— concede delle riduzioni in ragione della riduzione della messa al mille di rottame (art. 9 della decisione).

b) Aver cura che i prezzi si stabiliscano al livello più basso possibile (art. 3 *c*), mantenere condizioni che inducano le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo (art. 3 *d*) e promuovere la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione (art. 3 *g*) non rientrano nei moventi dell'Alta Autorità allorchè essa frena lo sviluppo delle imprese mediante provvedimenti che provocano:

— un aumento dei prezzi di vendita qualora malgrado l'aggravio delle penalità, il prezzo di costo dei prodotti ne consenta la vendita sul mercato,

— oppure in contraria ipotesi, una limitazione dell'impiego delle capacità produttive.

Tali provvedimenti, che al fine di far risparmiare rottame impongono penalità alle imprese che mettono in opera nuovi impianti dopo il 31 gennaio 1958, contrastano inoltre con i fini enunciati nell'art. 65 (art. 6 N° 3 della decisione). Essi sono infatti più restrittivi di quanto il loro scopo esige.

c) La tutela delle maestranze (art. 3 *e*) non può rientrare nei moventi dell'Alta Autorità allorchè con i provvedimenti impugnati

essa intralcia la produzione negli opifici e determina disoccupazione o spostamenti della manodopera.

La *convenuta* risponde che ove le si facesse carico d'aver perseguito scopi diversi da quelli che il Trattato le assegna si denuncerebbe effettivamente uno sviamento di potere, ma con gli argomenti dedotti nel ricorso la ricorrente non contesta lo scopo che l'Alta Autorità ha perseguito, ma si duole degli effetti che la decisione ha nei suoi confronti.

La convenuta critica poi l'argomentazione della ricorrente in merito alla portata generale dell'art. 3 e conclude che non se ne può ricavare alcun utile elemento.

La convenuta afferma di aver osservato le disposizioni dei commi *b, c, d, e* e *g* dell'art. 3.

a) Per quanto ha tratto al comma *b* la ricorrente critica a torto gli articoli 6 N° 3, 8 e 9 della decisione dai quali derivano i prezzi diversi per i vari acquirenti di rottame. Non si vede anzitutto perchè il meccanismo finanziario dovrebbe garantire una compensazione strettamente uniforme e per di più vi sarebbe una discriminazione qualora si fossero esentati dal contributo complementare i produttori di acciai speciali. Il sistema criticato non fa arbitrarie distinzioni a pregiudizio di una determinata categoria di produttori. Esso non è nemmeno atto a falsare la concorrenza fra categorie di produttori i cui rispettivi prodotti, acciai speciali da un lato ed acciai ordinari dall'altro, non stanno fra loro in concorrenza.

b) Per quanto ha tratto al comma *c* non è affatto provato che ove non si fosse istituito il sistema criticato, il rifornimento di rottame sarebbe stato meno oneroso per la società ricorrente; è da ritenere anzi che l'onere sarebbe stato maggiore.

c) Per quanto riguarda gli obbiettivi enunciati nei commi *d* e *g*, essi non possono venir isolati e staccati dal complesso tenore dell'art. 3. I vari fini enunciati nell'art. 3 devono venir legalmente conciliati e quello di cui al comma *a* deve prevalere sugli altri.

d) Per quanto riguarda il comma *e*, le nere prospettive cui fa cenno la ricorrente rappresentano delle semplici ipotesi.

Seconda censura. — Sviamento di potere derivante dall'azione che il meccanismo finanziario esercita sugli investimenti

La *ricorrente* assume che un provvedimento che imponga per il rottame impiegato nei nuovi impianti un prezzo doppio di quello praticato per le industrie cui è assegnato un consumo di riferimento, mira palesemente ad ostacolare la creazione e lo sfruttamento di nuovi opifici. Ricorrendo all'art. 53 *b* l'Alta Autorità ha voluto sottrarsi alle formalità e sfuggire ai limiti che l'art. 54 le impone in materia d'investimenti.

La *convenuta* ribatte che la decisione impugnata non ha quale scopo specifico nè quale movente determinante l'orientamento degli investimenti, bensì il regolare rifornimento del mercato comune a prezzo ragionevole. Come tutti i meccanismi che agiscono sui prezzi, il sistema ha legittimamente potuto avere, e ciò in conformità agli obbiettivi dell'art. 3 (in ispecie dei commi *d* e *g*), delle incidenze sull'orientamento degli investimenti. La circostanza che il consumo di riferimento per gli apparecchi posti in opera dopo il 31 gennaio 1958 sia ridotto a zero (art. 6 N° 3 della decisione) non può avvalorare la censura relativa all'orientamento degli investimenti. La predetta disposizione attua semplicemente il principio della tassazione complementare degli aumentati consumi di rottame rispetto ad un periodo di riferimento anteriore all'emanazione della decisione N° 2-57. L'Alta Autorità ha voluto dare attuazione progressiva alla nuova disciplina e non applicarla drasticamente ad una data fissa ed è perciò che ha assegnato un consumo fittizio di riferimento agli apparecchi posti in opera nel corso o dopo il termine di un periodo di riferimento scelto dalle imprese. Non si può farle una colpa perchè ha differito l'integrale applicazione del sistema completandolo con norme transitorie le quali dovevano precisamente consentire ai produttori di acciaio di adattarsi alla nuova situazione cercando di rifornirsi sul mercato della ghisa.

Che a torto la ricorrente fa carico all'Alta Autorità di aver trasgredito i limiti che l'art. 53 pone ai poteri che le conferisce e d'aver sconfinato nelle materie che van soggette alle modalità previste dall'art. 54; infatti, come la convenuta già ha rilevato, i mezzi indiretti d'azione sulla produzione ed in ispecie i meccanismi finanziari dell'art. 53 possono legittimamente incidere sull'orientamento degli investimenti.

Terza censura. — Sviamento di potere derivante dal fatto che l'Alta Autorità si è valsa del meccanismo finanziario per attuare una ripartizione

La *ricorrente* assume che se per ragioni tecniche inderogabili i produttori di acciai speciali non possono in alcun modo risparmiare rottame, l'imposizione del contributo complementare e l'adozione del sistema delle riduzioni non possono esser considerati quali procedimenti tecnici atti a conseguire l'obbiettivo enunciato, bensì come delle misure di carattere finanziario o fiscale il cui reale scopo è quello di incidere sulla ripartizione dei prodotti. È evidente che se anche il meccanismo che incide sui prezzi esercita sulla ripartizione del rottame un'azione indiretta, questa è ciò non di meno decisiva. Il principio della libertà degli acquisti rimane soltanto un mito quando s'impongano prezzi proibitivi per una importante categoria di consumatori; l'aumento di prezzo può infatti raggiungere il cento per cento rispetto a ciò che pagano i concorrenti. I provvedimenti impugnati istituiscono in fatto un doppio settore di prezzi atto ad impedire gli acquisti da parte di un'importante categoria di consumatori. Ciò equivale ad una ripartizione e la si poteva fare soltanto ricorrendo all'art. 59 il quale prevede essenziali garanzie per le imprese.

La *convenuta* sostiene che tale censura è infondata. Infatti il meccanismo, se anche inteso ad agire sulle quantità per mezzo dei prezzi, non può esser ritenuto equivalente ad un sistema di ripartizione. Del resto esso ha il solo scopo di rendere più onerosi, in senso relativo, gli aumenti di consumo di rottame rispetto ad un periodo di riferimento e non già vietare tali aumenti. Per i produttori di acciai speciali il fattore rottame ha una incidenza minima sul prezzo di costo.

La censura sarebbe pure infondata sotto il profilo dello sviamento di potere. Una retta comprensione della nozione dei mezzi d'azione indiretti sulla produzione nel senso indicato dall'art. 57 doveva infatti indurre l'Alta Autorità a valersi dei meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 tenuto conto della situazione del mercato del rottame esistente nel momento in cui essa adottò la decisione impugnata.

4. Il procedimento

Il ricorso è regolare nella forma ed è stato prodotto nei termini prescritti.

I mandati dei rappresentanti e dei patroni delle parti non danno luogo ad alcun rilievo.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Le memorie delle parti, cui furono allegati vari documenti, sono state depositate nei termini prefissi e regolarmente notificate.

IN DIRITTO

A – SULLA RICEVIBILITÀ

Ai sensi del suo statuto la ricorrente è una società di diritto privato francese che esercita un'attività produttiva nel campo dell'acciaio entro i territori contemplati all'art. 79, 1° comma del Trattato; in conformità al combinato disposto degli articoli 33 ed 80 del Trattato essa è pertanto legittimata ad impugnare davanti alla Corte le decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 33 le imprese contemplate all'art. 80 han diritto di presentare ricorso d'annullamento contro le decisioni generali dell'Alta Autorità che ritengano inficate da sviamento di potere nei loro confronti.

La decisione N° 2-57 è una decisione generale che pone un principio normativo; essa stabilisce in modo astratto le condizioni e le modalità della sua applicazione ed enuncia gli effetti giuridici che ne derivano.

La ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate la ledono in quanto essendo per lei estremamente difficile risparmiare rottame, essa sarà necessariamente gravata del contributo complementare qualora accresca il suo consumo di rottame d'acquisto.

La ricorrente denuncia formalmente uno o vari sviamenti di potere nei suoi confronti ed indica in modo adeguato le ragioni da cui a suo avviso tali vizi derivano; infatti gli argomenti dedotti

mirano in ispecie a fare accertare dalla Corte che l'Alta Autorità, emanando le disposizioni impugnate, ha fatto uso dei poteri che l'art. 53 *b* del Trattato le conferisce per scopi diversi da quelli per i quali le furono conferiti e ciò, sia per grave disconoscimento di taluni obbiettivi enunciati nell'art. 3, sia per il manifesto intento di conseguire degli obbiettivi che rientrano specificamente negli articoli 54 e 59 senza sottostare alle formalità che detti articoli prevedono.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

B – NEL MERITO

Quale base giuridica dei sistemi di perequazione istituiti per il rottame, l'Alta Autorità ha scelto l'art. 53; tale articolo mette a disposizione dell'Alta Autorità un mezzo per intervenire in vista di adempiere ai compiti che il Trattato le assegna, in ispecie all'art. 3.

L'art. 53 figura nel capitolo 2°, titolo III del Trattato, che è intitolato «Disposizioni finanziarie». Gli altri articoli di dette disposizioni regolano l'impiego dei fondi che pervengono all'Alta Autorità dai prelievi sulla produzione o mediante prestiti. Si può dunque ritenere che i meccanismi finanziari di cui all'art. 53 si fondino su trasferimenti di beni, specialmente del genere perequazione e compensazione, e tale interpretazione è suffragata dall'ultimo comma dell'art. 62 ov'è previsto che certe compensazioni «possono venir attuate anche nei modi indicati dall'art. 53».

Le perequazioni e compensazioni non incidono direttamente sui prezzi, bensì sui fattori che contribuiscono alla loro formazione; quindi, pur senza ostacolare la libera determinazione dei prezzi, questi fattori ne modificano il livello. In virtù di queste modificazioni del livello dei prezzi, i meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 influenzano gli altri elementi caratteristici della situazione di mercato e specialmente l'offerta e la domanda dei prodotti a cui essi si riferiscono. Tali meccanismi costituiscono dunque, in mano all'Alta Autorità, dei mezzi d'intervento potenti ed efficaci, ma di carattere «indiretto», ai sensi dell'art. 57 del Trattato, che si contrappongono ai mezzi d'intervento diretti quali la fissazione di quote di produzione (art. 58) e la ripartizione delle materie prime (art. 59).

L'impiego dei meccanismi finanziari di cui all'art. 53 consente all'Alta Autorità di influire notevolmente sul mercato del carbone e dell'acciaio; l'art. 53 limita però l'impiego di questi meccanismi ai procedimenti «necessari per l'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato ed in particolare con l'art. 65».

La menzione espressa dell'art. 3 non esenta l'Alta Autorità dal dovere di rispettare gli altri articoli del Trattato, in ispecie gli articoli 2, 4 e 5 che, con l'art. 3, devono sempre esser tenuti presenti perchè stabiliscono gli obbiettivi fondamentali della Comunità. Queste disposizioni hanno carattere imperativo e debbono esser tenute tutte presenti simultaneamente per farne applicazione adeguata, e poichè sono autosufficienti, quando non sono richiamate da alcun'altra norma del Trattato sono di immediata applicazione; quando invece sono richiamate o disciplinate da altre disposizioni del Trattato, le norme riferentisi ad una stessa disposizione devono esser considerate nel loro insieme e simultaneamente applicate. Resta inteso tuttavia che in pratica occorrerà procedere ad un certo compromesso tra i vari scopi dell'art. 3, giacchè è manifestamente impossibile attuarli tutti al massimo grado nel loro complesso e singolarmente; trattasi di principi generali alla cui realizzazione ed armonizzazione occorre tendere per quanto è possibile. Questi meccanismi finanziari devono d'altra parte venire istituiti senza pregiudicare le disposizioni dell'art. 58 e del capitolo 5 del titolo III del Trattato.

Le decisioni anteriori avevano per scopo la perequazione del rottame importato con quello interno. La decisione N° 2-57 mantiene questo regime, ma lo corregge e lo integra con nuove disposizioni destinate ad agire simultaneamente sui prezzi del rottame e sul volume globale degli acquisti al fine di incitare le imprese a realizzare economie di rottame nell'interesse del regolare rifornimento di rottame al mercato.

L'eccesso della domanda sull'offerta di rottame, se fosse durato ancora, avrebbe potuto dar adito alla «penuria grave» cui si sarebbe dovuto far fronte con le modalità dell'art. 59; e quindi l'Alta Autorità, se voleva evitare di ricorrere all'uso dei mezzi ivi previsti — e l'art. 57 le imponeva di fare il possibile per evitarlo — non poteva sottrarsi alla necessità ed al dovere di valersi del mezzo previsto all'art. 53 *b*, nei limiti imposti alla sua applicazione.

1. Sullo sviamento di potere nei riguardi dell'art. 3 del Trattato in quanto il meccanismo finanziario, nelle sue parti impugnate, mira a fini che contrastano con gli obbiettivi generali che il Trattato assegna all'Alta Autorità

a) Ai termini dell'art. 53 *b* del Trattato, l'Alta Autorità può mettere in opera, su unanime parere conforme del Consiglio, tutti i meccanismi finanziari riconosciuti necessari all'attuazione degli obbiettivi di cui all'art. 3; l'esercizio dei poteri che le sono così devoluti è sottoposto agli articoli da 2 a 5 concernenti l'instaurazione, l'amministrazione e l'orientamento del mercato comune.

Ai termini dell'art. 2 del Trattato, la Comunità ha per scopo di contribuire all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. Il mezzo previsto per raggiungere questi scopi è l'instaurazione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'art. 4, il quale prescrive l'eliminazione dei fattori che ostacolano la concorrenza. In virtù dell'art. 2, la Comunità ha il compito di creare progressivamente condizioni che assicurino di per sé stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

A tali fini, la Comunità deve stabilire nel mercato comune condizioni normali di concorrenza e garantirne il mantenimento ed il rispetto, ed inoltre, in osservanza del principio della priorità che certi modi d'intervento debbono avere su altri ai sensi dell'art. 57 del Trattato, essa «non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano» (art. 5 del Trattato).

Nel perseguire i vari obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato, l'Alta Autorità deve durevolmente conciliare le contrastanti esigenze che da essi potranno sorgere e, qualora tale conciliazione si riveli inattuabile, essa deve dare temporaneamente la preminenza, all'uno o all'altro degli obbiettivi secondo quanto richiedono i fatti e le circostanze economiche in considerazione dei quali essa adotta i provvedimenti nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 8 del Trattato.

In virtù dell'art. 57 del Trattato, nel settore della produzione, l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi d'azione indiretti di cui dispone, e specialmente agli interventi in materia di prezzi. Come già si è detto, fra tali mezzi d'azione si possono comprendere anche i meccanismi finanziari di cui l'art. 53, posto che hanno influenza sui prezzi, soprattutto per quanto concerne la compensazione e la correzione degli elementi che concorrono alla loro formazione. Incidendo sulla formazione dei prezzi, tali meccanismi modificano il livello di questi sul mercato e concorrono quindi alla determinazione degli effetti che il livello dei prezzi esercita sull'orientamento della produzione e così sulla struttura stessa del sistema produttivo. In tal modo essi danno all'Alta Autorità la possibilità di modificare gli effetti delle «normali condizioni della concorrenza», pur salvaguardandone il mantenimento e l'osservanza, in conformità al dettato dell'art. 5 del Trattato. Servendosi in modo appropriato di questo potente mezzo d'intervento, l'Alta Autorità può attuare in larga misura, sempre che le circostanze lo richiedano, la necessaria conciliazione degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato nell'attuazione dei compiti che le sono assegnati.

I poteri così attribuiti all'Alta Autorità trovano però delle limitazioni nelle specifiche disposizioni del titolo III del Trattato; in particolare, l'esercizio di questi poteri sarebbe viziato da sviamento di potere se risultasse che l'Alta Autorità se ne è servita soltanto, od anche principalmente, al fine di sottrarsi ad uno speciale procedimento che il Trattato prevede per ovviare alle difficoltà che essa si trovi a dover fronteggiare.

Il mercato del rottame, all'epoca in cui vennero emanate le disposizioni impugnate, era notoriamente caratterizzato da un'acuta insufficienza dell'offerta interna, dalle crescenti difficoltà che si frapponevano all'importazione e dal notevole e rapido aumento dei prezzi del rottame proveniente dall'esterno. La situazione risultante da tali fatti e circostanze economiche non potrebbe, comunque, esser considerata tale da escludere, «prima facie», interventi dell'Alta Autorità tendenti ad evitare le conseguenze contrarie ai dettami dell'art. 3 del Trattato a cui questa situazione avrebbe ben potuto dar adito; e, d'altronde, l'apprezzamento che l'Alta Autorità ha fatto della situazione in considerazione della quale sono intervenute le disposizioni impugnate non rivela di per

sé che gli autori di tali provvedimenti fossero spinti da motivi illeciti.

La Corte non può quindi riconoscere che le circostanze, all'epoca di cui trattasi, fossero tali da non consentire all'Alta Autorità di intervenire nel mercato del rottame al fine di influire indirettamente sui mezzi di produzione che impiegano tale materia prima.

b) Le disposizioni impugnate col presente ricorso mirano a rendere progressivamente selettivo il contributo di perequazione del rottame importato elevando l'aliquota applicabile ai consumi di rottame d'acquisto che superino un determinato livello di riferimento e adattando l'onere finanziario così previsto in funzione del coefficiente di messa al mille del rottame negl'impianti e procedimenti di fabbricazione che richiedono questo materiale. Inoltre, questi provvedimenti sono stati accompagnati da un complesso di disposizioni transitorie che hanno lo scopo di permettere alle imprese di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni, ed in particolare: la facoltà per ciascuna impresa di scegliere il periodo di riferimento ad essa applicabile, il differimento di sei mesi dell'applicazione del contributo complementare, il carattere progressivo di tale contributo, l'attribuzione di un consumo e di una messa al mille di riferimento a tutti gl'impianti posti in servizio durante l'anno successivo all'entrata in vigore della decisione, nonchè la concessione di una messa al mille di riferimento a tutti gli impianti messi in servizio dopo la scadenza di questo termine e senza limiti di tempo. Con tali provvedimenti l'Alta Autorità integrava il meccanismo di perequazione del rottame importato precedentemente istituito, con dei provvedimenti miranti ad impedire che il ribasso del prezzo del rottame derivante dalla perequazione non incitasse i produttori del mercato comune ad aumentare il consumo di rottame.

Posto in tali termini, lo scopo determinante delle disposizioni impugnate rientrava legittimamente nell'ambito di un'azione indiretta — ai sensi dell'art. 57 — intrapresa nel mercato del rottame al fine di garantire, dati i fatti e le circostanze esistenti a tale epoca, il regolare rifornimento del mercato comune. I fini sopra menzionati sono conformi a quanto risulta dal combinato disposto

dell'art. 3 *a* e *d* u. p., art. 2 comma 2° ed art. 5 comma 2° parte terza del Trattato.

c) Occorre tuttavia esaminare se i provvedimenti in questione siano compatibili con gli obbiettivi dell'art. 3 *b*, *d* e *g* che, secondo l'assunto della ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe gravemente violato.

Secondo l'art. 3 *b* del Trattato, gli organi della Comunità debbono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nell'interesse comune, garantire a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino in situazioni comparabili un uguale accesso alle fonti di produzione. Tale disposizione vincola l'Alta Autorità nell'uso dei poteri che le sono attribuiti dal Trattato, e la inosservanza del principio, più sopra determinato, dell'uguaglianza degli utilizzatori di fronte alla regolamentazione economica, potrebbe costituire sviamento di potere nei riguardi dei soggetti o delle categorie deliberatamente sacrificati.

In forza di un principio generalmente ammesso nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla regolamentazione economica non è di ostacolo alla fissazione di prezzi diversi a seconda della particolare situazione dei singoli utilizzatori o di categorie di essi, a condizione che la diversità di trattamento corrisponda ad una differenza delle condizioni in cui essi si trovino; qualora una base obbiettivamente determinata facesse difetto, il diverso trattamento avrebbe carattere arbitrario e discriminatorio e sarebbe illegale. Non si può considerare discriminatoria una disciplina economica per il solo fatto che essa comporti effetti diversi o sacrifici disuguali pei vari interessati, allorquando risulti che ciò deriva dalle diverse condizioni in cui essi operano.

L'aliquota complementare istituita dall'art. 3 comma 1 *b* della decisione impugnata si applica, in via generale, ad ogni consumo di rottame d'acquisto eccedente il livello del periodo di riferimento, e la facoltà data alle imprese di scegliere, entro limiti temporali espressamente determinati, il periodo più favorevole per ciascuna di esse non toglie al criterio di differenziazione così stabilito il carattere obbiettivo senza di cui esso apparirebbe arbitrario; in effetti, le differenze di fatto che da tale situazione

sorgono per le imprese, derivano dalle loro diverse condizioni di funzionamento e non da una situazione giuridica disuguale in cui la decisione le avrebbe poste.

La progressività che l'art. 8, pure impugnato, attribuisce all'aliquota complementare, si fonda esclusivamente su un fattore temporale, e cioè sui vari stadi ripartiti nel tempo previsti per l'applicazione della decisione N° 2-57; essa ha dunque carattere generale ed assoluto, obbiettivamente giustificato dalla preoccupazione di incitare progressivamente, mediante un'azione sui prezzi, le imprese siderurgiche consumatrici di rottame ad usare con parsimonia questa materia prima per evitarne l'esaurimento.

Gli abbuoni sul contributo di perequazione complementare, istituiti dall'art. 9 della decisione impugnata, sono concessi su una base del tutto oggettiva, in ragione della riduzione della messa al mille di rottame in tutti gl'impianti e procedimenti di fabbricazione che utilizzano questo materiale; gli effetti diversi risultanti dall'applicazione di questo articolo per i vari destinatari a causa delle differenti condizioni in cui lavorano e degli ostacoli d'ordine tecnico che per certe categorie d'impianti possono ridurre, o addirittura annullare, il beneficio degli abbuoni, non possono tuttavia conferire al provvedimento un carattere di misura giuridicamente discriminatoria, essendo ciò escluso dalla natura stessa del criterio adottato.

d) Ai sensi dell'art. 3 *d* e *g* del Trattato, gli organi della Comunità, ed in ispecie l'Alta Autorità quando essa faccia uso dei poteri che le sono attribuiti dall'art. 53 *b*, devono curare il mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare ed a migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità dei prodotti. L'Alta Autorità si richiama a questi obbiettivi all'inizio della decisione impugnata, il cui fine espresso è quello di garantire il regolare rifornimento di rottame al mercato comune e d'incitare le imprese a far economie di questo materiale, pur senza ostacolare la creazione di nuove capacità di produzione d'acciaio.

La ricorrente fa carico all'Alta Autorità di un grave misconoscimento degli obbiettivi considerati per avere impedito con le di-

sposizioni impugnate, lo sviluppo di taluni mezzi di produzione; occorre esaminare se queste disposizioni denotino, a tal proposito, un intento illecito od una grave mancanza di circospezione equivalente ad un disconoscimento dello scopo legale, ed altresì se esse non abbiano dato le preminenza a taluni scopi legali a scapito di altri in una misura non giustificata dalle circostanze.

L'attuazione degli obbiettivi di cui alle lettere *d* e *g* dell'art. 3 del Trattato non potrebbe venir perseguita separatamente dagli altri fini previsti dal detto articolo nè conseguita prescindendo da tali fini; la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione possono essere legittimamente ricercati nell'ambito di un'azione complessa basata sulla conciliazione degli obbiettivi dell'art. 3 e dando, quando sia il caso, all'uno od all'altro di essi quella preminenza che possa esser giustificata dalla situazione risultante dai fatti o delle circostanze economiche rilevate all'epoca dell'intervento.

e) D'altronde, gli obbiettivi dell'art. 3 del Trattato devono venir considerati nel loro complesso e perseguiti ai soli fini dell'interesse comune. La nozione d'interesse comune cui detto articolo si riferisce non è affatto circoscritta alla somma degli interessi particolari delle imprese carbonifere e siderurgiche che stanno sotto la giurisdizione della Comunità ma sorpassa ampiamente l'insieme di tali interessi e si determina in funzione degli scopi generali chiaramente enunciati nell'art. 2.

Di conseguenza, il perseguimento degli obbiettivi dell'art. 3 non impedisce l'adozione di misure fondate specialmente sulla natura dei mezzi di produzione da sviluppare o da creare, se appare chiaro che le circostanze economiche e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile delle condizioni di mercato impongano tali provvedimenti. È ben così qualora vi sia minaccia di grave penuria di una delle materie prime dell'industria siderurgica ed appaia necessario adottare una politica di sfruttamento razionale della materia prima per evitarne l'esaurimento. Le distinzioni che, in seguito a ciò, possono rivelarsi necessarie al mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a favorirne la regolare espansione, debbono tuttavia esser basate su criteri esclusivamente oggettivi, in ossequio al principio di uguaglianza consacrato dal Trattato.

Le disposizioni dell'art. 6 della decisione impugnata, tendono ad incitare progressivamente le imprese siderurgiche alla sempre più oculata utilizzazione del rottame; a tale scopo, esse mirano a graduare l'onere del finanziamento della perequazione del rottame importato sia in funzione della data di messa in servizio che della natura degl'impianti e procedimenti di fabbricazione, mediante il combinato effetto dei consumi di riferimento e delle riduzioni concesse in ragione del risparmio relativo di rottame. Il progressivo aumento del prezzo di questo materiale e la sua incidenza selettiva sul costo dei prodotti siderurgici variano in funzione di criteri quantitativi e qualitativi obbiettivamente stabiliti; le disposizioni impugnate, pertanto, pur rispettando il divieto di discriminazione, costituiscono delle misure che incitano le imprese alla creazione di nuove capacità compatibili col regolare rifornimento di rottame all'industria siderurgica e con la regolare espansione della produzione.

Gli articoli 6 e 8 della decisione impugnata rappresentano così un complesso di norme di effetto progressivo senza di cui il meccanismo finanziario istituito dalla decisione medesima perderebbe il suo carattere di modo d'azione indiretto sulla produzione, e ciò lo renderebbe illegittimo nei confronti degli articoli 5 e 57.

f) I «mezzi d'azione indiretti» sulla produzione previsti dall'art. 57 si distinguono dall'«azione diretta» di cui all'art. 5,4° comma, non per gli scopi cui mirano, bensì per le modalità di cui si valgono. I mezzi d'azione indiretti, infatti incidendo — specialmente mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 — su taluni dei fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, creano le condizioni che incitano le imprese a scegliere volontariamente e liberamente il comportamento voluto dall'Alta Autorità per il perseguimento degli obbiettivi che il Trattato le impone.

L'azione diretta invece — come la ripartizione delle materie prime prevista dall'art. 59 — non si cura del comportamento che i produttori adotterebbero se agissero liberamente, ma impone loro direttamente, comminando sanzioni pecuniarie — come quella di cui al 7° comma dell'art. 59 — il comportamento che l'Alta Autorità stima necessario in considerazione della situazione che essa ha il dovere di fronteggiare.

I due modi d'azione, quello diretto e quello indiretto, mirano a determinare condizioni diverse da quelle che si produrrebbero ove le imprese potessero liberamente scegliere il loro comportamento; sia gli uni che gli altri costituiscono dunque degli interventi nell'economia. Ma mentre i primi creano condizioni atte ad incitare i produttori ad adottare spontaneamente il comportamento che esige l'interesse comune, cui l'art. 3 si riferisce, i secondi impongono loro, in considerazione di questo comune interesse, un comportamento diverso da quello che essi sarebbero spinti ad adottare in base alla situazione di fatto.

Identici nei loro effetti e per il potere d'intervento che conferiscono, i mezzi d'azione indiretti consentono il rispetto della libertà di decisione di tutti gl'imprenditori operanti sul mercato, mentre i mezzi d'azione diretti conducono necessariamente a limitare tale libertà, se non addirittura a sopprimerla.

Tutte le disposizioni dell'art. 6 della decisione N° 2-57 mirano a salvaguardare le posizioni acquisite e ad evitare i contraccolpi che potrebbero derivare da un'applicazione diretta ed immediata delle misure di ripartizione delle materie prime di cui all'art. 59, alle quali l'art. 57 impone di preferire i mezzi d'azione indiretti. L'assegnazione di «consumi di riferimento pel rottame d'acquisto» e di «messe al mille di riferimento», il periodo di esenzione dal contributo complementare, la progressività della relativa aliquota, sono tutti elementi che rispondono all'intento di dare la preferenza ai mezzi indiretti d'azione.

Quanto ai «nuovi impianti», pur tenendo conto delle riduzioni di cui potranno fruire ai sensi dell'art. 6 u. p. grazie alla «messa al mille di riferimento fittizia» ivi prevista, è vero che il prezzo del rottame da essi utilizzato sarà in genere più elevato. Lo stesso vale per i «forni elettrici a carica solida» nei quali non ci si può attendere una notevole riduzione della messa al mille di rottame a causa di contingenze tecniche.

Tuttavia queste constatazioni non infirmano la legittimità del sistema. Infatti, l'insufficienza dell'offerta e l'aumento del prezzo del rottame mettevano l'Alta Autorità di fronte alla duplice necessità d'incitare le imprese a ridurre il volume del loro consumo di rottame e d'impedire che il prezzo del rottame interno si stabiliz-

zasse al livello del rottame d'importazione. A tal fine, il sistema di perequazione doveva venir integrato mediante un contributo complementare mirante a frenare la tendenza ad aumentare il consumo di rottame, derivante dall'abbassamento del suo prezzo dovuto alla perequazione; ma se l'Alta Autorità voleva al tempo stesso «promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento», come prevede l'art. 3 *d* del Trattato, essa doveva ugualmente tener conto delle condizioni particolari delle diverse categorie d'utilizzatori e quindi applicare in modo diverso l'onere complementare imposto, a seconda del loro diverso consumo di rottame. Questa differenziazione comportava la progressiva riduzione degli effetti della perequazione e, in certi casi, poteva condurre addirittura alla loro totale eliminazione.

Il sistema impugnato mirava dunque, anzitutto, a mantenere il regolare rifornimento del mercato ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle materie prime. Tuttavia nulla permette di affermare che l'Alta Autorità, dando temporaneamente la preminenza a taluni degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 e quindi attuando solo parzialmente la conciliazione fra tutti quelli ivi enunciati, si sia servita dei poteri che il Trattato le conferisce per delle finalità diverse da quelle in considerazione delle quali essi le erano stati attribuiti.

Non essendo stata dimostrata l'estistenza dello sviamento di potere, questo mezzo d'annullamento va disatteso.

2. Sullo sviamento di potere nei riguardi dell'art. 59 del Trattato in quanto il meccanismo finanziario sarebbe stato usato per procedere ad una ripartizione

Il meccanismo finanziario attuato dalle disposizioni impugnate non costituisce né nelle forme né negli effetti il sistema di ripartizione considerato dall'art. 59 e dall'Allegato II. Tali disposizioni prevedono, verificandosi determinate circostanze economiche e sotto precise condizioni di procedura, la ripartizione quantitativa delle materie prime tra le varie categorie di utilizzatori. Le modalità stabilite prevedono esclusivamente la fissazione delle priorità di utilizzazione e la ripartizione delle materie prime. Queste operazioni sono direttamente ed unicamente di natura quantitativa e

sono quindi totalmente estranee all'azione indiretta sulla produzione, tramite i prezzi e senza limitazione del volume degli acquisti. Lo stesso art. 58, che la ricorrente invoca, considera l'instaurazione d'un regime di quote o la disciplina del ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superino un dato livello di riferimento stabilito con decisione generale; occorre inoltre notare la differenza esistente tra i provvedimenti previsti in caso di crisi manifesta (art. 58) in cui prevale l'idea del prelievo diretto sui quantitativi, ed i provvedimenti previsti in caso di penuria (art. 59) in cui ha primaria importanza il principio della ripartizione diretta delle materie prime disponibili.

Il meccanismo finanziario in esame non costituisce neppure un sistema di ripartizione assimilabile nelle sue caratteristiche essenziali a quello dell'art. 59 e dell'Allegato II.

L'istituzione del contributo complementare ed il diniego del consumo di riferimento per gl'impianti ed i procedimenti posti in opera dopo il 31 gennaio 1958 non hanno un'efficacia tale da instaurare in pratica un regime di ripartizione, ma costituiscono piuttosto modalità d'intervento inerenti al meccanismo finanziario stesso, il quale necessariamente influisce, per la sua stessa natura, sulla concorrenza e sulla produzione. Nessuno degli argomenti addotti può fornire la dimostrazione giuridicamente sufficiente che il sistema considerato possa essere assimilato alla ripartizione prevista dall'art. 59 e dall'Allegato II.

Coi provvedimenti impugnati l'Alta Autorità ha inteso fronteggiare una situazione caratterizzata da un'estrema rarefazione del rottame. Servendosi a questo fine dei poteri che detiene in base all'art. 53 *b* del Trattato, essa si conformava ai dettami dell'art. 59 in forza dal quale, anche nel caso di grave penuria debitamente accertata, si deve ricorrere allo speciale procedimento della ripartizione quantitativa solamente quando i mezzi d'azione dell'art. 57, a cui vanno ascritti anche i meccanismi finanziari di cui all'art. 53, non permettano un'azione sufficientemente efficace. Se le disposizione quantitativa solamente quando i mezzi d'azione dell'art. 57, a rottame in ragione delle quantità consumate ed a graduare questo costo di modo che varî in funzione della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione che impiegano questo materiale, la ricorrente non ha dimostrato che l'onere finanziario che ne risulta

per le imprese ad esso soggette sia stabilito in modo tale che il meccanismo impugnato debba esser considerato equivalente ad un regime specifico e diretto di ripartizione quantitativa o di disciplina del loro ritmo di attività.

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui il sistema impugnato — pur non costituendo un regime di ripartizione — possa presentare certi caratteri d'una ripartizione indiretta, occorrerebbe provare che le disposizioni impugnate miravano ad attuare tale ripartizione, mascherando tale intento sotto la specie del meccanismo finanziaro di cui all'art. 53 *b* ed in contrasto con gli scopi dichiarati, cioè l'economia di rottame ed il regolare rifornimento del mercato; oppure provare che l'Alta Autorità aveva agito nell'intento di eludere l'art. 59 che per grave misconoscimento essa non si era accorta che il sistema impugnato equivaleva al sistema dell'art. 59. Non sono state addotte prove giuridicamente sufficienti a tale proposito.

Lo sviamento di potere non è pertanto dimostrato.

3. Sullo sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54 del Trattato dovuto alla circostanza che il meccanismo finanziario incide sugli investimenti

L'art. 54 del Trattato attribuisce all'Alta Autorità taluni poteri per il coordinamento dei piani d'investimento e per contribuire finanziariamente all'attuazione di tali piani. Questi poteri devono venire esercitati nell'ambito degli obbiettivi generali previsti dall'art. 46. Così delimitati, essi si concretano nella pubblicazione di piani generali d'orientamento conformi all'interesse comune e nella formulazione di pareri particolari sui piani delle imprese.

Le disposizioni summenzionate non impediscono minimamente l'adozione di provvedimenti, conformemente al combinato disposto degli articoli 3, 5, 53 *b*, 57 e 59 del Trattato, tali da influenzare l'orientamento degli investimenti progettati dalle imprese e specialmente i provvedimenti in materia di prezzi previsti dall'articolo 61 del Trattato e, più ancora, i meccanismi finanziari dell'art. 53 *b* che l'Alta Autorità può usare come mezzo d'azione indiretto sulla produzione e che comportano, per loro stessa natura, effetti suscettibili d'influire sulle previsioni dei produttori ed in particolare sui loro

piani d'investimento. Di conseguenza nelle disposizioni impugnate, che sono conformi al combinato disposto degli articoli 3 e 53 *b*, non può ravvisarsi uno sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54. La ricorrente non ha dimostrato che l'Alta Autorità ha adottato le disposizioni impugnate con lo scopo esclusivo, o almeno determinante, di eludere lo speciale procedimento previsto dal citato articolo.

Il mezzo di sviamento di potere rispetto all'art. 54 del Trattato va pertanto disatteso.

SPESE

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente sul merito e la convenuta sulla ricevibilità; di conseguenza ai sensi del al par. 2 di tale articolo, si pongono a carico della ricorrente i quattro quinti delle spese di causa ed un quinto a carico della convenuta.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 65, 80 e l'Allegato II del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso è ricevibile, ma infondato; è pertanto respinto il ricorso d'annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 3 N° 1 b, 4 N° 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione N° 2-57 dell'Alta Autorità di data 26 gennaio 1957.

La ricorrente è condannata ai quattro quinti delle spese di causa e la convenuta ad un quinto.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il ventisei giugno 1958.

PILOTTI VAN KLEFFENS DELVAUX
SERRARENS RIESE RUEFF HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 26 giugno 1958.

Il Presidente
M. PILOTTI

Il Giudice Relatore
L. DELVAUX

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE